

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

XXVIII.

SEDUTA DI SABATO 22 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TERRANOVA CORRADO

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	297	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Destinazione in uso degli Uffici della sede centrale della <i>Food and Agricultural Organisation (F. A. O.)</i> del fabbricato A del complesso degli edifici assegnati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma e autorizzazione della spesa di lire 1.600.000.000 occorrenti per il completamento ( <i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (1294-B) . . . . .	298	Autorizzazione di un limite di impegno di lire 85 milioni per la concessione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) del contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di case per gli impiegati dello Stato. (1335) . . . . . 301
PRESIDENTE . . . . .	298	PRESIDENTE . . . . . 301, 302, 303
CARCATERRA, <i>Relatore</i> . . . . .	298	STUANI, <i>Relatore</i> . . . . . 301
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	298	CIMENTI . . . . . 302
		MORO FRANCESCO . . . . . 302
		GERACI . . . . . 302
		CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . . 302
		D'AMICO . . . . . 303
Modifiche alla legge 12 luglio 1949, n. 460, recante autorizzazioni di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito mediante concessione. ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (1389) . . . . .	298	<b>Votazione segreta:</b>
PRESIDENTE . . . . .	298, 301	PRESIDENTE . . . . . 304
GARLATO, <i>Relatore</i> . . . . .	298	
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	300	

**La seduta comincia alle 9.**

AMENDOLA PIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo gli onorevoli Biagioni, Foderaro, Raimondi e Turco.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1950

**Discussione del disegno di legge: Destinazione in uso degli uffici della sede centrale della Food and Agricultural Organisation (F.A.O.) del fabbricato A del complesso degli edifici assegnati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma e autorizzazione della spesa di lire 1.600.000.000 occorrenti per il completamento. (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1294-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Destinazione in uso degli uffici della sede centrale della Food and Agricultural Organisation (F.A.O.) del fabbricato A del complesso degli edifici assegnati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma e autorizzazione della spesa di lire 1.600.000.000 occorrenti per il completamento.

Il disegno di legge ritorna alla nostra Commissione perché modificato dalla VII Commissione del Senato e sulla modifica la IV Commissione ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Carcaterra ha facoltà di riferire.

CARCATERRA, *Relatore*. Nella seduta del 21 giugno 1950 questa Commissione approvò già il disegno di legge relativo alla destinazione in uso degli uffici della sede centrale della F.A.O. del fabbricato A del complesso degli edifici assegnati al Ministero delle poste e telecomunicazioni. Trasmesso il disegno di legge approvato alla competente Commissione del Senato, questa ha apportato all'articolo 3 una lieve modifica: mentre il testo da noi approvato stabiliva che alla spesa di lire 1.600.000.000 si sarebbe provveduto con entrate derivanti dall'emissione di un prestito, il Senato ha ritenuto invece che si debba far fronte a detta spesa con le entrate derivanti da variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50. Si tratta di una variante di carattere puramente finanziario, per cui non trovo alcuna difficoltà a che si accetti l'emendamento apportato dal Senato. L'interessante è che i fondi vi siano (e vi sono); e, tenuto conto altresì dell'urgenza di questo provvedimento, invito a voler accogliere senz'altro la variazione propostaci.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho da aggiungere alcunché a quanto ha detto il relatore e a lui mi associo nel chiedere alla Commissione una sollecita approvazione di questo disegno di legge, data l'urgenza di provvedere ai lavori

in conseguenza degli impegni assunti con la F.A.O. per la consegna dei fabbricati.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dal Senato:

« Per l'esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di 1.600.000.000 di lire.

« Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 in aggiunta a quella di cui all'articolo 2, n. 1, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, e sarà fronteggiata con le entrate di cui alla legge . . . . . concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo così modificato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 12 luglio 1949, n. 460, recante autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito mediante concessione. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1389).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 luglio 1949, n. 460, recante autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito mediante concessione », approvato dalla VII Commissione del Senato.

Il relatore onorevole Garlato ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GARLATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, fra le quattro leggi che vanno sotto la denominazione di « leggi Tupini », votate dal Parlamento nella estate del 1949, ve n'è una, la n. 460, recante l'autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche. Se ricordate, vennero stanziati 3 miliardi e 900 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito. La legge prevedeva la suddivisione di questa cifra in due parti, as-

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1950

segnando 3 miliardi e 800 milioni al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, e 100 milioni all'Azienda nazionale autonoma strade statali. La legge prevedeva che entro il 31 ottobre 1949 il Ministero presentasse la ripartizione dei fondi sui vari progetti delle opere da eseguirsi. In questa ripartizione, che venne effettivamente presentata alla Camera in tempo utile, il Ministero aveva trattenuto come riserva la somma di 50 milioni. Non essendosi fin ora verificata la necessità di assorbire questi 50 milioni e richiamandosi d'altronde alle osservazioni e ai rilievi fatti in Senato e alla Camera in sede di discussione di bilancio, il Ministero, avendo tuttora disponibili questi 50 milioni, ha ritenuto di trasferirli all'A.N.A.S. e con questo disegno di legge essa intende appunto fare approvare dal Parlamento questo trasferimento. Veramente il disegno di legge parla di modifiche alla legge 12 luglio 1949, n. 460. Infatti, per quanto riguarda il riparto dei 3.900.000.000, è stato stabilito che 3.850.000.000 restino assegnati al Ministero dei lavori pubblici e 50 milioni all'A.N.A.S.

Se non che ritengo indispensabile, per quanto l'approvazione di questo disegno di legge abbia carattere di urgenza, far presenti alla Commissione alcuni inconvenienti che si sono verificati durante l'applicazione della legge n. 460. Anzitutto il sistema della concessione, così come è congegnato, affidando cioè la concessione a imprese che hanno la possibilità di anticipare fondi, fa sì che l'esecuzione dei lavori da un lato venga a costare assai di più, perché le imprese pretendono un certo diritto di commissione per spese generali in più di quella che sarebbe la spesa relativa alla gestione dell'appalto. D'altro canto le imprese hanno anche libertà di movimento potendo ricorrere a subconcessioni, di modo che si rischia di passare per due e anche tre mani; la cosa risulta quindi assolutamente antieconomica. Per questo motivo, il Ministero, nell'applicazione della legge ha cercato di ricorrere, anziché al sistema delle concessioni, al sistema degli appalti diretti. E il sistema aveva dato effettivamente ottimi risultati perché abbiamo avuto i primi appalti con offerte proprio confortanti. Siamo arrivati al 9, 10 e anche 12 per cento di ribasso. Ora, in una concessione di appalto di questo genere, con recupero di capitale, ottenere sui prezzi di progetto ribassi di questo genere è un risultato notevole. Cosa è successo però? Che quando i contratti sono andati alla Corte dei conti per la registrazione, la Corte dei conti ha osservato che la legge ammette la formula della

concessione ma non quella dell'appalto diretto; ed essa non transige. Si ritiene allora opportuno, per evitare ritardi, giacché siamo in tema di modifiche, di dare questa facoltà al ministro in modo che la Corte dei conti non possa muovere obiezioni. D'altro canto è assurdo che questi organi di controllo vadano, per cavilli legislativi, a far spendere dei milioni in più. Pertanto proprio l'articolo 1 della legge dovrebbe dire che il Ministero dei lavori pubblici e l'A.N.A.S. sono autorizzati a procedere anche con appalti diretti all'esecuzione di opere pubbliche di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460. Noi toglieremmo così ogni scrupolo alla Corte dei conti.

Un altro inconveniente che si è verificato è questo. Voi sapete che la legge fissa il tasso d'interesse sul quale si debbono conteggiare le annualità per il rimborso di dette spese alle ditte concessionarie a un punto in più del massimo del tasso ufficiale di sconto. La legge quanto meno non specifica. Ora, il tasso ufficiale di sconto non è una cosa fissa: ha delle fluttuazioni, e in trent'anni possono esservene tante. La Corte dei conti pretenderebbe che le annualità subissero delle variazioni nel tempo in corrispondenza delle fluttuazioni del tasso ufficiale di sconto. Questo potrebbe essere comodo alle imprese se il tasso ufficiale di sconto aumentasse; ma abbiamo visto che v'è la tendenza alla diminuzione. Succede allora che le imprese costrette a fare questi calcoli matematici col risultato di vederseli poi sconvolti, per non perdere in avvenire, si tengono molto alte nelle pretese. E dopo le obiezioni sollevate dalla Corte dei conti e gli inconvenienti cui ho accennato, le imprese stesse non solo non vogliono più praticare il 10 o il 12 per cento di ribasso, ma pretendono addirittura il 20 per cento di aumento.

Bisogna quindi eliminare queste difficoltà e dar modo alla Corte dei conti di sapere con precisione quale è il tasso che si applica al momento della presentazione delle offerte, quando si fanno i conti dei lavori, stabilendo che non possono esservi variazioni nelle trenta annualità. Quindi proporrei un secondo articolo aggiuntivo.

Aggiungo che gli stessi inconvenienti si verificano anche per quelle opere di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1947, n. 261, per la costruzione di case per i senzatetto. Anche qui vige il sistema della concessione a pagamento differito, quindi, giacché siamo in tema di modifiche, introduciamo anche qui lo stesso concetto in modo da eliminare gli inconvenienti anche in tale settore.

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1950

Propongo, pertanto, di premettere al testo in discussione i seguenti due articoli:

## ART. 1.

« Il Ministero dei lavori pubblici e l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali sono autorizzati a provvedere anche con appalti diretti alla esecuzione delle opere pubbliche di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460 ».

## ART. 2.

« Per i lavori di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460, e per quelli a pagamento differito di cui all'articolo 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sia nel caso di concessione, sia nel caso di appalto diretto, il tasso d'interesse da adottarsi per la corresponsione delle annualità trentennali sarà uguale al saggio ufficiale di sconto vigente al momento della presentazione dell'offerta intesa ad ottenere la concessione o l'aggiudicazione dell'appalto, aumentato di non più di un punto ».

Propongo altresì che al titolo del disegno di legge si aggiunga in fine:

« e al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, recante disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A nome del Governo io dichiaro di accettare gli emendamenti proposti dall'onorevole relatore e di associarmi alle argomentazioni ch'egli ha esposte a sostegno dei suoi emendamenti. Le ha esposte con tanta chiarezza che credo non vi sia bisogno di aggiungere alcunché. Ma siccome ho sentito avanzare qualche dubbio in merito soprattutto alla questione degli appalti diretti, desidero rassicurare i colleghi che eventualmente avessero tali dubbi. In sostanza, la differenza fra lavori in concessione e lavori in appalto consiste in questo: che il lavoro in concessione consente di sub-appaltare e l'appalto diretto no. L'appalto diretto offre all'amministrazione, garanzie e vantaggi che non vanno trascurati. Di più nel caso di concessione, normalmente, per vecchia prassi e anche per la legge del 1929, è consentita la erogazione alla concessionaria di una percentuale a titolo di spese generali, cosa che invece nell'appalto diretto non si verifica.

Quindi le proposte del relatore tendono a migliorare le cose nell'interesse dell'ammini-

strazione. D'altra parte in pratica avviene che per i lavori previsti dalla legge n. 460 si ha una suddivisione, direi « grosso modo », in due gruppi: un gruppo di lavori per i quali è utile e opportuna la concessione, in quanto questa si affida agli enti interessati ai lavori (laddove si tratti, per esempio, di ricostruzione in conseguenza di danni di guerra); e un altro gruppo di lavori direttamente di competenza dello Stato, come ad esempio le opere idrauliche, per la cui effettuazione non v'è alcun motivo di ricorrere alla concessione a un ente perché nessun ente è interessato a queste opere, per cui bisogna ricorrere direttamente all'impresa di costruzioni. Per fare ciò, voi capite che non vi è bisogno di concessione ma semplicemente di appalto previa regolare gara. Riscontrata la necessità di superare questa interpretazione un po' restrittiva degli organi di controllo i quali, non facendo la legge menzione dell'appalto, già avevano perplessità ad ammettere alla registrazione i relativi contratti, è quanto mai opportuno il primo emendamento del relatore.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, pure proposto dal relatore e riguardante la questione del tasso di interesse, debbo dire subito che la relativa obiezione sollevata da qualche organo di controllo è stata un po' estemporanea e in un certo senso ingiustificata, per il fatto che tutte le opere a pagamento differito, che in passato si son fatte, si sono sempre fatte su questa base: che il tasso di interesse era quello che si stabiliva al momento in cui l'operazione avveniva. Questo orientamento che sembrava così ovvio non ha incontrato il totale favore degli organi di controllo, per lo meno dal punto di vista formale; da qui la necessità dell'emendamento.

Infatti, in che cosa consiste l'appalto a pagamento differito? Nella fusione di due operazioni: una direi di prestito (di carattere finanziario) e una di appalto. Debbo però far presente che generalmente gli appaltatori o costruttori, che assumono queste opere, scontano le annualità presso istituti, e naturalmente le scontano a un certo tasso che è quello del momento in cui avviene lo sconto. Se per avventura questo tasso dovesse cambiare è evidente che ne verrebbe fuori un rischio talmente indefinito e talmente grave da produrre quello che in sostanza si sta già verificando: la diserzione dalle gare, ovvero richieste di prezzi onerosissimi da parte dei costruttori che vogliono cautelarsi dall'alea di vedersi cambiare il tasso di interesse.

Ritengo che con questi chiarimenti la Commissione possa tranquillamente approvare i

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1950

due emendamenti e conseguentemente il terzo che riguarda il titolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli aggiuntivi proposti dal relatore e accettati dal sottosegretario, che, se approvati, diverranno gli articoli 1 e 2 del disegno di legge. Li pongo successivamente in votazione.

## ART. 1.

« Il Ministero dei lavori pubblici è l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali sono autorizzati a provvedere, anche con appalti diretti, alla esecuzione delle opere pubbliche di cui alla legge 12 luglio 1949, numero 460 ».

(E approvato).

## ART. 2.

« Per i lavori di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460, e per quelli a pagamento differito di cui all'articolo 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sia nel caso di concessione, sia nel caso di appalto diretto, il tasso di interesse da adottarsi per la corresponsione delle annualità trentennali sarà uguale al saggio ufficiale di sconto vigente al momento della presentazione dell'offerta intesa ad ottenere la concessione o l'aggiudicazione dell'appalto, aumentato di non più di un punto ».

(E approvato).

Passiamo agli articoli del testo in discussione, che diverranno, se approvati, gli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge. Li pongo successivamente in votazione.

## ART. 3.

« Il limite di impegni fissati per l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali con l'articolo 1 della legge 12 luglio 1949, n. 460, è aumentato di lire 50.000.000; quello fissato con lo stesso articolo per il Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire 50.000.000 ».

(E approvato).

## ART. 4.

« Il Ministero del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda Nazionale Autonoma

delle Strade Statali, le variazioni dipendenti dal precedente articolo ».

(E approvato).

## ART. 5.

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

(E approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo del disegno di legge, emendato secondo la proposta del relatore:

« Modifiche alla legge 12 luglio 1949, numero 460, recante autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito mediante concessione, e al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, recante disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione ».

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di un limite di impegno di lire 85 milioni per la concessione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) del contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di case per gli impiegati dello Stato. (1335).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di un limite di impegno di lire 85 milioni per la concessione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) del contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di case per gli impiegati dello Stato ».

Su di esso la IV Commissione ha espresso parere favorevole.

Il relatore onorevole Stuani ha facoltà di svolgere la sua relazione.

STUANI, *Relatore*. Il disegno di legge si illustra da sé. Molto spesso quando le amministrazioni debbono decentrare i propri dipendenti, sorge il grave problema dell'alloggio. Se v'è una raccomandazione da fare al Governo è che questi denari siano spesi proprio fuori Roma, nei centri minori e non soltanto nei capoluoghi di provincia. Penso anche che il Governo si preoccuperà di contenere la spesa

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1950

unitaria a vano per la costruzione di queste case entro limiti modesti. Dato che non abbiamo case in numero sufficiente, abbandoniamo certi lussi e pensiamo a case dignitose e comode. In questo modo si potrà costruire di più e avere un maggior numero di locali.

La IV Commissione propone una modifica all'articolo 2, riguardante il modo di fronteggiare l'onere derivante dall'applicazione della presente legge. La sostanza non viene mutata.

Io non posso quindi che raccomandare l'approvazione del presente disegno di legge, invitando il Governo a tener presente che si possono costruire case a un prezzo non superiore alle 340-350 mila lire a vano. E ricordo a tale proposito quel tale errore che abbiamo commesso nello stabilire il limite di 400 mila lire. Si sono infatti verificati casi in cui le aste sono andate deserte per accordo intercorso fra tutti i concorrenti onde far aumentare il prezzo per vano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CIMENTI. Mi associo alle considerazioni fatte dal relatore, auspicando che una buona parte della somma sia impiegata in costruzioni di case per gli impiegati dello Stato nei luoghi che sono fuori dal centro. Io ho dovuto occuparmi in questi ultimi anni di questo problema. Vi sono centri che non possono avere il pretore fisso, o l'agente delle imposte, o il ricevitore del registro perché non li potrebbero ospitare. La legge dispone che soltanto nei capoluoghi di provincia possono essere costruite case, e io mi domando se è possibile continuare a vedere nei piccoli centri i dipendenti dello Stato correre con i treni dal posto di residenza abituale al posto di lavoro un paio di volte alla settimana, con grave danno naturalmente anche del servizio pubblico. Non potendo modificare questo articolo della legge esprimo il voto — desiderando che ne resti traccia nel verbale dei nostri lavori — che il Ministero affronti anche il problema dei piccoli centri, ove i dipendenti statali — ripeto — non possono espletare in pieno il loro lavoro perché non possono rimanere che poche ore nella sede dove lavorano. Mentre prego i colleghi di darmi la loro solidarietà, invito il rappresentante del Governo a rendersi conto di queste necessità e a tenere presente la mia richiesta.

MORO FRANCESCO. Mi associo alle parole del collega Cimenti. La carenza degli alloggi ha determinato in certi comuni fatti di questo genere: che il pretore o il procuratore delle imposte ha fatto una specie di ricatto: io

vengo se il comune mi dà la casa. E il comune ha sottratto la casa ai propri dipendenti per sistemare gli impiegati dello Stato. Vi sono poi dei capoluoghi che non possono rimanere senza il pretore, il procuratore delle imposte, ecc., per cui mi auguro che in avvenire siano messe a disposizione somme che possano finanziare la costruzione di un maggior numero di alloggi.

GERACI. Nei paesi che non si trovano nella possibilità di dare alloggio agli impiegati dello Stato è una vera tragedia, perché gli uffici si sbandano: gli impiegati o l'impiegato si fanno vedere una mattina, poi un giorno sì e uno no, poi addirittura si danno ammalati per non muoversi dal luogo di residenza. Tutto questo naturalmente con grande disagio della popolazione. Penso che il Governo dovrebbe dare su questo delle assicurazioni, ammesso che si possano accogliere delle assicurazioni.

PRESIDENTE. Mi associo a quanto detto dai vari oratori i quali hanno messo a punto una effettiva esigenza dei piccoli centri.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo prima di tutto rassicurare il relatore in merito alla preoccupazione che ha manifestato circa il costo e circa il tipo degli alloggi. Debbo dire a questo proposito che mentre riconosco apprezzabilissima la sua preoccupazione, non mi pare che questa la sede opportuna per entrare in tale argomento. È evidente che siamo in sede legislativa e non in sede esecutiva per gli effetti ai quali si riferisce il relatore. Vi sono organi di esecuzione e di controllo che funzionano secondo le leggi dello Stato. I progetti vengono redatti da uffici competenti e approvati da organi competenti. La esatta applicazione della legge viene poi controllata dalla Corte dei conti. Mi pare quindi — ripeto — che non sia questa la sede per entrare in questa materia. D'altra parte, per tranquillità del relatore, debbo dire che gli alloggi dell'I.N.C.I.S. soggiacciono e certe norme che fissano il tipo di superficie e in certo senso anche il costo.

Per quanto riguarda l'altra preoccupazione che ha trovato larghi consensi, io debbo dire pregiudizialmente — me lo concedano i colleghi — che, anche qui, non mi pare questa la sede opportuna per addentrarci in un esame di tal genere. Siamo di fronte a un disegno di legge di carattere puramente finanziario per l'assegnazione di un modesto — disgraziatamente modestissimo — contributo che non investe il funzionamento dell'I.N.C.I.S. e quindi tutte le disposizioni che ne conseguono.

D'altra parte, per quanto riguarda la questione sollevata dal relatore e poi ampiamente illustrata e sostenuta da altri colleghi, è all'esame del Parlamento un disegno di legge di iniziativa parlamentare col quale si vorrebbe modificare la legge dell'I.N.C.I.S. nel senso di consentire all'I.N.C.I.S. di costruire anche nei centri non capoluogo di provincia, quindi nei piccoli centri. Debbo dire, a titolo di mera informazione, che questa legge non ha avuto ancora una sua discussione perché si è ritenuto necessario provvedere a un censimento — diciamo così — per stabilire il fabbisogno e avere elementi concreti di giudizio. Sono d'accordo con l'onorevole Cimenti sulla necessità di dare l'alloggio al pretore, all'agente delle imposte e al ricevitore del registro, ma noi, come legislatori, dobbiamo esaminare il problema da un punto di vista generale, vedere dove sono le maggiori necessità e mettere queste necessità in relazione alle possibilità che vi sono di soddisfarle. È evidente che fino a che avremo in un grande capoluogo migliaia di impiegati senza alloggio, purtroppo non potremo indirizzare la nostra attenzione verso quei centri piccoli in cui vi è un solo impiegato dello Stato o ve ne sono due, tre o quattro al massimo. Per cui in quei piccoli centri il problema esiste, ma in misura notevolmente minore. Si dovrà pertanto, per forza di cose, seguire una graduatoria, dato che, purtroppo, non siamo in condizioni di poter soddisfare tutte le esigenze.

Per quanto riguarda il presente disegno di legge, come ho detto, si tratta di una modesta ulteriore assegnazione. In effetti si sono racimolati questi 85 milioni e si è stabilito di destinarli all'I.N.C.I.S. perché faccia delle costruzioni in aggiunta a quelle che ha fatto o sta facendo in applicazione della legge numero 408.

Vi è un particolare ed è questo: questi 85 milioni sono destinati, come si legge nella relazione ministeriale, alla costruzione di alloggi da destinare esclusivamente, in base a convenzione da stipulare fra il Ministero del tesoro e il Ministero dei lavori pubblici, ad abitazione di funzionari che debbono per ragioni di servizio essere trasferiti; quindi a funzionari del tesoro e dei lavori pubblici, che sono i due dicasteri per i quali più acuta è la necessità di alloggi per esigenze di servizio. Nessuno di voi ignora quale sia la tragedia di fronte alla quale ci troviamo ogni volta che dobbiamo trasferire un ingegnere o un geometra, e altrettanto dicasi per i funzionari del tesoro. Vorrei pertanto sottoporre alla Commissione l'opportunità di aggiungere

alla fine del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge le parole: « da assegnare a funzionari dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici »; perché altrimenti l'articolo 3 resterebbe senza un precedente che lo giustifichi.

All'articolo 3 proporrei poi un chiarimento. Dove è detto che saranno stabilite norme per la gestione degli alloggi, dovrebbe essere detto che saranno stabilite le norme per l'assegnazione oltre che per la gestione degli alloggi.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo 1, con l'aggiunta proposta dall'onorevole sottosegretario:

« È autorizzato il limite d'impegno di lire 85.000.000 per la concessione, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi da assegnarsi a funzionari dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui sopra saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-1950 e fino all'esercizio 1983-1984, in ragione di annue lire 85.000.000 ».

**D'AMICO.** Avendone fatta il sottosegretario di Stato una questione di esclusività per i dipendenti dei soli Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro, noi ci asteniamo, in quanto non potremmo approvare una modifica che si risolve in una esclusiva per i dipendenti di due dicasteri.

Siamo favorevoli al disegno di legge nel suo complesso, ma contrari alla modifica proposta dal Governo all'ultimo momento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 1, come testé letto.

*(È approvato).*

All'articolo 2 vi è una modifica formale, proposta dalla Commissione finanze e tesoro che ne sopprime la prima parte: « Per gli effetti di cui all'articolo 84, quarto comma della Costituzione della Repubblica ».

Pongo in votazione l'articolo 2 che risulta così modificato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al quinto provvedimento di variazioni allo

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1950

stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 con l'aggiunta proposta dall'onorevole sottosegretario:

« Con apposita convenzione, da stipularsi fra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici, saranno stabilite le norme per la assegnazione e la gestione degli alloggi da costruirsi in applicazione della presente legge ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4:

« Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Destinazione in uso degli Uffici della sede centrale della *Food and Agricultural Organisation* (F.A.O.) del fabbricato A del complesso degli edifici assegnati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma e autorizzazione della spesa di lire 1.600.000.000 occorrenti per il completamento » (1294-B):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	18
Voti contrari . . . . .	7

(*La Commissione approva*).

« Modifiche alla legge 12 luglio 1949, numero 460, recante autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito mediante concessione, e al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, recante disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione » (1389):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	18
Voti contrari . . . . .	7

(*La Commissione approva*).

« Autorizzazione di un limite di impegno di lire 85 milioni per la concessione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) del contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di case per gli impiegati dello Stato » (1335).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	5

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Baglioni, Belliardi, Bernardinetti, Bontade Margherita, Caiati, Carcaterra, Carratelli, Cimenti, D'Amico, Ferrarese, Gabrieli, Garlato, Geraci, Guariento, Mancini, Mastino, Moro Francesco, Pacati, Palazzolo, Palmieri, Pirazzi Maffiola, Polano, Stuani, Terranova Corrado e Terranova Raffaele.

*Sono in congedo:*

Biagioni, Foderaro, Raimondi e Turco.

**La seduta termina alle 9,30.**